



STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

È costituita con sede legale in Grottaferrata (RM), l'Associazione denominata

“AZIONE PER UN MONDO UNITO ETS”, in sigla **“AMU”**.

Altre sedi, filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituiti in Italia o in altri Paesi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Le variazioni della sede legale nello stesso comune sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La durata è illimitata.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è una delle espressioni del Movimento dei Focolari nel campo della solidarietà internazionale e si ispira allo spirito ed ai valori che lo animano.

Volendo dare attuazione al concetto di Fraternità Universale, fine dell'Associazione è favorire lo sviluppo completo di ogni persona e di ogni popolo affinché possano esplicare pienamente la propria insostituibile funzione nel consesso di tutti i popoli, traendo la prosperità dall'aver saputo far partecipare la propria comunità e l'umanità intera delle proprie particolari ricchezze. Il raggiungimento del più alto grado possibile di reciprocità tra persone, comunità e popoli, nello scambio libero, paritario, generoso e convinto delle ricchezze materiali e morali è la meta che l'Associazione si prefigge di raggiungere e mantenere come missione istituzionale.

A tal fine l'Associazione opera mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (riferimento all'art. 5 D.lgs. n°117/2017 e successive modifiche) in forma di azione volontaria, o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- cooperazione internazionale allo sviluppo (lettera “n”, art. 5 D.lgs. n°117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale (lettera “d”, art. 5 D.lgs. n°117/2017);



- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera "e", art. 5 D.lgs. n°117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera "r", art. 5 D.lgs. n°117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera "v", art. 5 D.lgs. n°117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera "w", art. 5 D.lgs. n°117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n°166 e successive modifiche, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera "u", art. 5 D.lgs. n°117/2017).

Nel quadro di tali attività di interesse generale, per il perseguimento delle proprie specifiche finalità, in particolare l'Associazione si propone di promuovere, attuare e sostenere iniziative che a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. realizzino programmi di cooperazione economico-produttiva, per la promozione dello sviluppo integrale della persona e delle comunità, soprattutto nei Paesi in maggiore difficoltà sociale ed economica;
- b. realizzino programmi di cooperazione in tutti gli ordini e gradi dell'istruzione per la formazione culturale e professionale nei Paesi e nelle comunità in difficoltà economica e sociale, anche con l'attivazione di borse di studio e corsi, in particolare per i giovani;
- c. realizzino programmi di sviluppo socio economico nel campo: agricolo, educativo, alimentare, della salute di base, artigianale ed abitativo;
- d. promuovano e sostengano progetti di solidarietà e gemellaggi tra comunità e gruppi a favore dell'infanzia, della famiglia e delle comunità, mediante programmi alimentari, di alfabetizzazione e di scolarizzazione, educativi, sanitari, economici e finanziari, ricreativi;
- e. promuovano il volontariato ed il servizio civile ai sensi delle norme vigenti, per e nei Paesi e nelle comunità in difficoltà economica e sociale, provvedendo alla formazione ed all'addestramento professionale dei volontari, anche avvalendosi, se necessario, di specifiche convenzioni con organismi di provata esperienza in materia di selezione, formazione ed invio dei candidati. L'Associazione cercherà di rendere possibile anche il volontariato di interi nuclei familiari;
- f. sensibilizzino l'opinione pubblica alla cooperazione, allo sviluppo ed alla cultura del dialogo e della fraternità fra i popoli, anche attraverso attività editoriali svolte direttamente od indirettamente;
- g. realizzino attività di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo, docente ed amministrativo tecnico ausiliario (ATA) delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado sulle tematiche dell'educazione allo sviluppo ed alla cittadinanza globale, alla mondialità,



all'intercultura, all'educazione ambientale ed in tutti gli ambiti attinenti a favorire il dialogo e la fraternità fra i popoli;

- h. realizzino incontri, dibattiti, corsi, convegni, manifestazioni artistiche e culturali sulle tematiche di cui alla lettera precedente, per i soggetti della comunità educante e per chiunque interessato;
- i. promuovano e sostengano:
 - ↻ l'assistenza e la formazione dei giovani;
 - ↻ gli scambi giovanili a livello europeo ed extra europeo;
 - ↻ il volontariato, favorendo quello giovanile: a livello nazionale, europeo, e verso e dai Paesi oggetto delle iniziative promosse dall'Associazione;
 - ↻ programmi con ed a favore degli immigrati, sia nelle città di arrivo come pure nelle loro comunità di origine o di rientro;
 - ↻ esperienze comunitarie di lavoro e di studio, manifestazioni, spettacoli, incontri a livello locale, nazionale ed internazionale consoni alle finalità dell'Associazione;
 - ↻ l'insegnamento delle lingue e delle culture al fine di una migliore conoscenza tra i popoli ed in particolare della lingua e cultura italiana sia in Italia per gli stranieri, sia in altri Paesi, dove l'Associazione intende operare.

L'Associazione intende svolgere tali compiti anche in collegamento con altri enti, movimenti o gruppi aventi finalità analoghe in Italia ed in altri Paesi. A tal fine, l'Associazione potrà anche partecipare come socio in altre reti associative, consorzi, comitati ed associazioni aventi scopi analoghi o complementari. L'Associazione potrà compiere ogni azione, atto, negozio, direttamente od indirettamente strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali. L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti ed organismi specializzati, società ed istituti universitari e di ricerca.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3

Mezzi e modalità per il raggiungimento degli scopi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, organizzazione di eventi, ecc.

L'Associazione potrà agire attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse



proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo e dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, sia soci che non soci. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione entro limiti massimi ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni sia mobili che immobili, fare contratti o accordi con altre associazioni o terzi in genere, nel rispetto del presente Statuto e della vigente normativa.

Articolo 4

Patrimonio e finanziamenti

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ✦ dai contributi dei soci;
- ✦ da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione e per attività direttamente connesse a quelle istituzionali;
- ✦ da eventuali elargizioni a titolo di liberalità da soggetti privati e pubblici, donazioni, eredità e lasciti;
- ✦ da eventuali avanzi di gestione.

L'accettazione di contributi o elargizioni gravate da condizioni è subordinata a deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso od in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 5

Bilancio di esercizio e sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 maggio di ciascun anno il Bilancio consuntivo di esercizio formato da:

- ✦ Stato patrimoniale;
- ✦ Rendiconto gestionale;
- ✦ Relazione di Missione (oppure se ne ricorrano le condizioni, dal Rendiconto di cassa);

da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni per la definitiva approvazione.

Nel caso di attività diverse eventualmente svolte nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà riportarle nel Bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale delle medesime.

Qualora ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, oppure se ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio consuntivo di esercizio, dovrà predisporre il Bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione con le medesime modalità e scadenze di cui al primo comma.

Articolo 6

Adesione all'Associazione

I soci possono essere persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che aderiscono e rispettano lo Statuto ed il Codice Etico dell'AMU, così come le deliberazioni degli organi associativi.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Su domanda dell'interessato, sottoscritta da almeno altri due soci, la richiesta di ammissione va presentata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che ne decide insindacabilmente l'accoglimento.

In caso di rigetto della domanda, esso deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.



Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano all'attività dell'Associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare lo Statuto ed il Codice Etico, le deliberazioni degli organi statutari, ed in generale di adempiere a tutti gli obblighi che la qualità di socio comporta. In particolare dovrà essere evitato qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione, ai suoi soci ed alla sue attività.

I soci che sono persone giuridiche hanno diritto nell'Assemblea dei Soci ad un solo voto e partecipano all'attività dell'Associazione per mezzo di rappresentanti da essi specificatamente designati allo scopo. Le persone designate ai sensi del precedente comma partecipano all'Assemblea dei Soci e possono essere elette quali componenti degli organi statutari dell'Associazione. La rinuncia alla designazione o la sua revoca comportano anche l'obbligatorietà delle dimissioni dalle cariche ricoperte nell'ambito dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8

Recesso ed esclusione dall'Associazione

La facoltà di recesso dall'Associazione può essere esercitata in qualsiasi momento.

L'Assemblea dei Soci può deliberare con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti l'esclusione di un socio per gravi motivi.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci che non partecipino in proprio o per delega alle Assemblee dei Soci per tre volte consecutive senza giustificato motivo scritto, possono essere considerati decaduti dal Consiglio di Amministrazione.

Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione di appartenenza all'Associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate che restano pertanto acquisite all'Associazione.

Le quote non sono rivalutabili.



Articolo 9

Sostenitori esterni

L'Associazione beneficia di sostegni economici o in natura da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private che pur non aderendo all'Associazione, prestino aiuti o erogino elargizioni finalizzate all'attività o ad iniziative specifiche intraprese dall'Associazione.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- ✦ l'Assemblea dei Soci;
- ✦ il Consiglio di Amministrazione;
- ✦ l'Organo di Controllo monocratico o collegiale;

inoltre, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, o per libera determinazione dell'Assemblea dei Soci, anche

- ✦ l'Organo di Revisione legale dei conti.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno dieci soci, può anche deliberare di costituire un Collegio di Garanzia etica.

Articolo 11

Assemblea dei Soci

Ogni socio che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega altri soci. Il numero massimo di deleghe che possono essere attribuite ad un singolo socio è stabilito dalla vigente normativa.

L'invio della delega scritta può avvenire anche attraverso fax, posta elettronica o altri mezzi elettronici.

La delega può essere conferita soltanto ad altro socio.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo n° 13, ovvero, qualora manchi anche il Vice Presidente, dal Consigliere più anziano.

È eventualmente ammessa la partecipazione all'Assemblea dei Soci a tutti gli effetti anche in teleconferenza. In tal caso sarà cura del Presidente accertarsi dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, e della loro completa e sicura partecipazione allo svolgimento dell'adunanza.



L'Assemblea dei Soci:

- ✦ determina il numero e nomina o revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ✦ nomina o revoca i componenti dell'Organo di Controllo ed eventualmente il Presidente del medesimo;
- ✦ qualora necessario od opportuno, nomina o revoca l'Organo di Revisione legale dei conti;
- ✦ qualora opportuno, nomina o revoca i membri del Collegio di Garanzia Etica;
- ✦ definisce gli indirizzi operativi dell'Associazione e delibera i programmi di attività;
- ✦ delibera sul bilancio di esercizio e sociale chiuso al 31 dicembre di ogni anno, come disposto all'art. 5;
- ✦ delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, e dello Statuto e del Codice Etico;
- ✦ delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ✦ delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione dell'Associazione che vengano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organo di Controllo, oppure dall'Organo di Revisione legale dei conti oppure dal Collegio di Garanzia Etica;
- ✦ delibera sull'esclusione dei soci;
- ✦ delibera sullo scioglimento e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- ✦ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente.

L'Assemblea dei Soci ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno per deliberare sul bilancio.

L'Assemblea dei Soci è convocata tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo oppure dell'Organo di Revisione legale dei conti oppure del Collegio di Garanzia Etica, della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata con lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima, oppure mediante fax o posta elettronica o altri mezzi elettronici almeno cinque giorni prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.



L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale, sulla liquidazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci risultano da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; le funzioni di Segretario possono essere svolte da un notaio ovvero da un socio scelto dal Presidente.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque membri, eletti fra i soci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati per giusta causa dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle deliberazioni dall'Assemblea dei Soci, di curare l'amministrazione dell'Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi viene riservato agli altri organi.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- ✦ eleggere tra i propri membri il Presidente che è anche Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- ✦ predisporre le proposte di programmi di attività;
- ✦ redigere le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale al 31 dicembre di ogni anno come disposto dall'articolo 5, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno successivo;
- ✦ assumere il personale dipendente e fissarne la retribuzione, ovvero conferire a terzi i servizi strumentali alle attività svolte dall'Associazione;
- ✦ decidere in ordine agli incarichi professionali, legali, tecnici o altri da affidare a soggetti esterni all'Associazione;
- ✦ delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione determinandone i limiti. Può conferire procure speciali a terzi per incarichi specifici.



Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da chi lo sostituisce a norma del successivo articolo n° 13.

La convocazione è effettuata mediante lettera spedita almeno cinque giorni prima oppure mediante comunicazione telefonica o via fax, via posta elettronica o altri mezzi elettronici almeno ventiquattro ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente e ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta da almeno tre Amministratori, o dall'Organo di Controllo oppure dall'Organo di Revisione legale dei conti oppure dal Collegio di Garanzia Etica.

I membri dell'Organo di Controllo, dell'Organo di Revisione legale dei conti e del Collegio di Garanzia Etica riceveranno copia della convocazione.

I membri del Collegio di Garanzia Etica potranno partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

È ammessa la partecipazione al Consiglio di Amministrazione anche tramite teleconferenza. In tal caso sarà cura del Presidente accertarsi dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, e della loro completa e sicura partecipazione allo svolgimento dell'adunanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si considera decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo o commissioni interne con compiti specificamente determinati, composti da alcuni dei suoi membri, delegando a questi organi parte delle proprie attribuzioni.

Articolo 13

Presidente e Vice Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente dell'Associazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione è conferita al Presidente ed al Vice Presidente disgiuntamente.

In caso di assenza o impedimento, la funzione di Presidente dell'Associazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene assunta dal Vice Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente, con il consenso del Consiglio di Amministrazione, può invitare anche non soci ad assistere e/o partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o/e all'Assemblea dei Soci.

Articolo 14

Organo di Controllo ed Organo di Revisione legale dei conti

Nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo. Qualora questo sia monocratico, dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora si scelga un organo collegiale, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche estranei all'Associazione, di cui almeno uno scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, che fungerà da Presidente del medesimo organo.

Qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla vigente normativa, oppure per libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Revisione legale dei conti composto da soggetti iscritti nell'apposito registro.

Qualora tutti i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, tale organo potrà altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto terzo all'uopo incaricato.

Ai componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti, si applica, per quanto compatibile con lo status di ETS, l'art. n° 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salva la possibilità che la revisione legale dei conti non risulti svolta dall'Organo di Controllo secondo le modalità sopra dette, qualora risultino superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. n°117 del 03/07/2017 e successive modifiche, dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'obbligo di nomina cessa al venir meno dei predetti limiti per due esercizi consecutivi. La nomina sarà altresì obbligatoria quando



siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo n°10 del medesimo D.lgs. e successive modifiche.

I componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il loro mandato si esaurirà con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio e delle relazioni dell'ultimo esercizio per il quale hanno svolto il loro controllo. Quando sono stati costituiti obbligatoriamente, la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il l'organo è stato ricostituito.

Più in generale, le funzioni e le competenze dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione legale dei conti sono disciplinate dagli articoli n° 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le norme di legge riguardanti gli Enti del Terzo Settore e con il presente statuto.

Articolo 15

Collegio di Garanzia Etica

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno dieci soci, può deliberare di costituire un Collegio di Garanzia Etica.

L'elezione avverrà a votazione palese ed a maggioranza semplice.

Qualsiasi socio con un'anzianità di associazione di almeno dieci anni può candidarsi all'elezione per la carica di membro del Collegio di Garanzia Etica, purché non ricopra altre cariche sociali da almeno sei mesi, od intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari ed abbia sufficienti requisiti di indipendenza, competenza, equilibrio, e consapevolezza della funzione etica svolta dal collegio.

Il Collegio di Garanzia Etica si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e sarà presieduto dal membro con la maggiore anzianità di associazione e, in caso di parità, sarà il membro più anziano di età. Le decisioni saranno assunte a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Avrà la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, ed al decadere di quello, decadrà anche questo. La funzione del Collegio di Garanzia Etica è di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli amministratori, dei soci e degli altri organi sociali, assicurando innanzitutto il rispetto dello spirito e dei valori definiti dai fondatori.

Il Collegio di Garanzia Etica agisce per propria iniziativa o su segnalazione, in piena indipendenza e risponde per il tramite dei suoi componenti esclusivamente all'Assemblea dei Soci con la facoltà di presentare proprie comunicazioni.



Articolo 16

Gratuità delle cariche sociali

Le funzioni di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Collegio di Garanzia Etica vengono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Articolo 17

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si rinvia alle norme in vigore in materia.

Articolo 18

Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci e dispone la devoluzione del patrimonio sociale ai sensi della vigente normativa e nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, preferibilmente tra quelli con i quali l'Associazione abbia costituito un solido e proficuo partenariato, compresi enti di nazioni dell'Unione Europea che godano di analogo riconoscimento da parte del proprio governo.

Articolo 19

Norme transitorie

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS (riferimento al D.lgs. n°117/2017 e successive integrazioni e modifiche), l'Associazione Azione per un Mondo Unito ETS, potrà ancora utilizzare l'acronimo ONLUS.

Una volta conseguita l'iscrizione al RUNTS, l'acronimo ETS acquisirà efficacia automatica e definitiva di integrazione della denominazione nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza ed in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 giugno 2020.